



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 113 DEL 30/12/2019

Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DEI PRIVATI CITTADINI E ACCENSIONE FUOCHI PER ABBRUCIAMENTO DEL MATERIALE LIGNEO DEPOSITATO SUGLI ARENILI ED AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOMARINI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.

IL SINDACO

Richiamati:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 num. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15/02/1952 num. 328;
- il D. Lgs. 03/04/2006 num. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il D. Lgs. Num. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31/03/1998 num. 112 ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 num. 59”;
- la L.R. 28/04/1999 num. 13 e s.m.i.;
- il Piano di Utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 09/04/2002 e pubblicato sul BURL num. 18 – parte II del 02/05/2002 ed il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali e degli specchi acquei in attuazione del Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime attualmente vigente;
- il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale num. 1 del 19/01/2018, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria num. 2267 del 10/05/2018 e ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 52 del 29/05/2018;
- l'Ordinanza Dirigenziale num. 44 del 15/05/2019 ad oggetto “Ordinanza comunale a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili”;
- il vigente regolamento di Polizia Locale;
- l'Ordinanza Sindacale num. 4 del 03/02/2011;

Preso atto degli eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale negli scorsi mesi di ottobre e novembre ed in particolare per il territorio del Comune di Lavagna, particolarmente colpito da piogge e mareggiate intense;

Visti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Città Metropolitana di Genova in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019;
- la nota prot. PG/2019/345260 del 27/11/2019 acquisita al protocollo del Comune di Lavagna con il num. 35972 in data 28/11/2019 con la quale Regione Liguria – dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Ambiente, ha rammentato la procedura da seguire per la gestione dei materiali lignei depositati da attuare a seguito di eventi calamitosi, richiamando in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale num. 1058 del 05/10/2015 che disciplina la procedura per la gestione dei materiali lignei depositati su demanio idrico e marittimo in occasione di eventi meteorologici;

Considerato che in conseguenza dei succitati eventi meteo-marini occorsi nel periodo ottobre novembre 2019, le aree costiere comunali sono state interessate da una consistente quantità di legname spiaggiato di vario genere (tronchi, ramaglie, ecc.), tutt'ora in parte ancora presente;

Dato atto che tale materiale, tutt'ora ancora presente, deve essere rimosso per garantire un'adeguata e sicura fruizione del litorale;

Ritenuto pertanto di procedere alla pulizia delle spiagge dando indicazioni circa la procedura da seguire per la gestione dei materiali lignei di cui sopra e derogando altresì per quanto disciplinato dal vigente Regolamento di Polizia Locale e dall'Ordinanza Sindacale num. 4/2011;

Per quanto sopra esposto e per le motivazioni di urgenza indicate

RENDE NOTO

che in via prioritaria, il materiale ligneo depositatosi sulle spiagge è disponibile dei privati cittadini ai fini della combustione in impianti termici civili, previa verifica dell'assenza di materiale estraneo; che potranno essere utilizzate, per l'eventuale combustione del materiale ligneo depositato, le modalità di cui alla D.G.R. num. 1058/2015, e a tal fine,

ORDINA

ai concessionari e/o gestori e soggetti incaricati per conto dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle rispettive aree demaniali in concessione e/o competenza, nel caso volessero procedere all'abbruciamento del sopra citato materiale direttamente sull'arenile, di adottare le seguenti modalità:

L'accensione di fuochi allo scopo di bruciare legname (tronchi, ramaglie, ecc) trasportato sulla spiaggia dal moto ondoso marino, deve avvenire in loco con limitazione dimensionale, formando piccoli cumuli inferiori a tre metri steri, e con limitazione temporale fino al 30/04/2020 (inizio della stagione balneare 2020) ad esclusione delle giornate di sabato e domenica, delle festività nazionali e religiose e durante le vacanze scolastiche (periodo natalizio e pasquale).

Le attività di abbruciamento dovranno avvenire osservando le seguenti disposizioni:

1. il materiale vegetale deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme, vetro ecc.) che dovrà essere gestito secondo le modalità di conferimento e smaltimento in vigore per il Comune di Lavagna;

2. il materiale vegetale non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti;
3. il materiale vegetale deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo;
4. ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete;
5. non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non quelle quantità indispensabili per l'accensione;
6. le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato, in condizioni ottimali di visibilità, al fine di non intralciare il normale segnalamento marino, e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
7. prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini, oppure nell'ambito della medesima area in concessione demaniale;
8. deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione e al termine delle operazioni dovrà essere effettuata la bonifica del suolo demaniale interessato. A tal fine è preferibile la formazione di cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" al fine di favorire la rimozione delle ceneri, che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione è effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo, da trattare anch'esso nell'ambito della normativa dei rifiuti;
9. deve essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o i rischi per la salute al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento ambientale della terraferma e del mare.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lavagna;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. Copia del presente atto sarà trasmessa a: Prefettura di Genova, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, ARPAL, Regione Liguria, Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Lavagna, Comando Carabinieri di Lavagna e Polizia Locale di Lavagna;
- I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via amministrativa o penale, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Liguria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Sindaco

